



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI  
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E  
LEGALI**

**SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360

E-mail [acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it](mailto:acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it)

Alla cortese attenzione delle  
ditte concorrenti

Trasmissione mediante Sintel

**OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, installazione e realizzazione di opere accessorie presso la sede legale di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi 15, di due colonnine di ricarica, modulabili, per vetture elettriche (una di tipo dc 50 kW e una di tipo ac 2 x 22 Kw), per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005 – CUP derivato: G89I23000100005 CIG 9825538276.**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA**

### **PARTE PRIMA - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO**

#### **Premessa**

La presente procedura negoziata ha per oggetto la fornitura, installazione e realizzazione di opere accessorie presso la sede legale di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi 15, di due colonnine di ricarica, modulabili, per vetture elettriche (una di tipo dc 50 kW e una di tipo ac 2 x 22 Kw), per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e

climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005.

Con D.G.R. 19 settembre 2022 - n. XI/6990 recante la «Proposta progettuale per il governo degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA», Regione Lombardia ha approvato il programma degli interventi comprensivo della proposta d'intervento dell'ATS di Brescia di «fornitura in opera di n. 2 colonnine di ricarica di tipo DC e tipo AC, incluse le opere accessorie di installazione e collegamento elettrico, da realizzare per il parco auto elettrico destinato al Servizio PSAL».

La procedura oggetto del presente Documento Unico di Procedura (*breviter* anche DUP) è composto da un unico lotto indivisibile.

L'ATS di Brescia procede all'effettuazione di tutte le operazioni necessarie all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura oggetto del presente DUP per il soddisfacimento delle proprie esigenze.

L'affidamento da parte dell'Amministrazione darà vita ad autonomo rapporto contrattuale intercorrente tra l'operatore economico risultato idoneo ad erogare la fornitura e l'Amministrazione medesima.

Tutti i punti del presente DUP saranno recepiti integralmente nel Contratto che verrà stipulato, in una delle forme previste all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'operatore economico affidatario e l'Amministrazione.

Pertanto, non saranno accettate richieste di integrazioni/variazioni al Contratto, volte a stralciare le condizioni minime essenziali di cui al presente DUP.

## **ART. 1 OGGETTO**

L'affidamento ha per oggetto la **"Fornitura, installazione e realizzazione di opere accessorie presso la sede legale di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi 15, di due colonnine di ricarica, modulabili, per vetture elettriche (una di tipo dc 50 kW e una di tipo ac 2 x 22 kW)"**, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle relazioni tecniche allegate alla presente procedura.

L'intervento si rende necessario al fine di ampliare l'infrastruttura di ricarica esistente per il parco auto elettrico dell'Agenzia mediante la fornitura in opera di n. 2 ulteriori colonnine di ricarica da installare previo la realizzazione di alcune opere accessorie.

L'appalto verrà aggiudicato a lotto unico ed indivisibile.

La fornitura in opera dovrà essere effettuata garantendo la puntuale osservanza delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia.

## **ART. 2 DURATA**

Il tempo utile per l'esecuzione della fornitura in opera è fissato in giorni **30 (trenta) naturali** consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.

## **ART. 3 IMPORTO**

Il valore economico totale della fornitura in opera, posto a base d'asta e soggetto a ribasso ammonta ad **€ 53.008,62 (IVA 22% esclusa)**, di cui € 480,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);

**L'offerta dovrà essere formulata indicando l'importo complessivo offerto, inferiore alla base d'asta non superabile**; in tale prezzo si considerano interamente compresi tutte le forniture, i servizi, e ogni altro onere espresso e non nella documentazione di cui alla presente procedura, inerente comunque la fornitura oggetto di gara. La ditta dovrà descrivere tutte le voci componenti l'offerta economica.

Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge.

		<i>importi in euro (IVA esclusa)</i>
1	<i>Fornitura e opere accessorie</i>	€ 52.528,62
2	<i>Costi per la sicurezza a corpo</i>	€ 480,00
T	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)</b>	<b>€ 53.008,62</b>

#### **ART. 4 CONSEGNE E VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

- 1. Il tempo utile per l'esecuzione della fornitura di che trattasi è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui al successivo comma 2.**
- Ai sensi dell'articolo 19 del d.m. n. 49 del 2018, l'esecuzione della prestazione ha inizio dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle istruzioni e direttive fornite dal direttore dell'esecuzione, redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, secondo il contenuto indicato nel richiamato art.19.
- È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del codice dei contratti, previa autorizzazione del RUP, il DEC provvede alla consegna in via d'urgenza e indica espressamente sul verbale le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
- Se l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna nel giorno fissato, previa convocazione, il Direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle attività oggetto d'appalto, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La consegna del bene dovrà essere effettuata presso il luogo che verrà comunicato dall'Amministrazione con spese a carico dell'affidatario.

Fino al momento della consegna presso i luoghi comunicati dall'Amministrazione, i beni oggetto di fornitura resteranno in proprietà dell'affidatario; qualora quest'ultimo effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuto responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di

tali vettori. L'affidatario garantisce che i corrieri incaricati per la consegna della merce effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione dei prodotti. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suoi delegati) esegue i controlli in accettazione, verificando la congruità della fornitura con quanto proposto in sede di affidamento e con l'ordine emesso, nonché l'integrità dell'imballo e la conformità delle condizioni di trasporto e consegna a quelle previste per il prodotto in argomento.

L'accettazione della merce non solleva l'affidatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

L'affidatario si impegna a consentire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suo delegato), per quanto di propria competenza, a procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha facoltà di eseguire, nel corso della fornitura e delle eventuali lavorazioni, (comprese le fasi di consegna e di eventuale installazione) nonché al termine della fornitura le seguenti verifiche e controlli:

- 1) verifica delle caratteristiche tecniche del bene consegnato;
- 2) verifica dei materiali accessori (a titolo meramente esemplificativo, materiale per il fissaggio, accessori i quali, anche se non espressamente indicato, devono comunque essere nuovi, di ottima qualità ed esenti da difetti);
- 3) verifica delle dimensioni;
- 4) verifica della regolarità della consegna/montaggio/installazione.

Anche a consegna avvenuta, l'Agenzia si riserva di provvedere, secondo le modalità che riterrà valide ed opportune a suo insindacabile giudizio, al controllo del prodotto fornito per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. Se la fornitura, a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite e offerte in sede di affidamento, l'affidatario sarà tenuto a ritirarla a sue spese e a restituire nel tempo all'occorrenza indicato, il materiale della qualità e tipologia stabilito.

La verifica di conformità sarà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dai soggetti all'uopo incaricati dallo stesso e sarà conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell'affidatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

## **ART. 5 INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

I prezzi offerti, risultanti dall'affidamento della presente procedura, si intendono:

- fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo diverse disposizioni di legge;
- offerti ed accettati dall'affidatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
- comprensivi di quanto richiesto dal presente DUP, comprensivo di trasporto, facchinaggio, di tutti gli oneri di natura fiscale (IVA esclusa) ed ogni altra spesa accessoria.

Non verranno accettate condizioni vincolanti l'evasione degli ordini per quantità ed importi minimi.

## **ART. 6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del pagamento delle fatture:

- 1- indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- 2- inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

## **ART. 7 ALTRE INDICAZIONI**

Atteso che l'attività contrattuale dell'Agenzia si fonda sui principi fondamentali, tra gli altri, della semplificazione, speditezza e de materializzazione del processo di acquisto, si specifica che la sottoscrizione del contratto, in formato elettronico, in forma di scrittura privata, dovrà avvenire **con firma digitale da parte dei contraenti**, alla luce della normativa vigente in materia.

## **ART. 8 MODALITA' DI FATTURAZIONE**

I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la stessa sia prevista.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ATS di Brescia

Viale Duca degli Abruzzi, 15

25124 - BRESCIA

Partita I.V.A. 03775430980

Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative. I pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: *"tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di due punti percentuali su base annua"*.

E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti percentuali su base annua.

L'IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale, nell'esecuzione del servizio.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

L'Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC. Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzi irregolarità, l'Ente sarà tenuto alla sospensione del pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da

eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.

Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze organizzative.

Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione.

### **Fatturazione elettronica**

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare da parte dei propri fornitori e professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico.

Gli stessi fornitori e professionisti dovranno organizzarsi in proprio per produrre le fatture elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.

Le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare le informazioni richieste ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014:

il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall'IPA alla nostra Agenzia; il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; il Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;

nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, se pertinenti: data e numero d'ordine d'acquisto; data e numero DDT per i beni; totale documento; codice fiscale del cedente; in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

A tal fine si comunica che: il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all'ATS di Brescia è **TCIDA5** e il Codice IPA attribuito all'Agenzia è **atsbs**;

### **Entrata Smistamento Ordini (NSO)**

Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).

L'architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l'infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall'1.1.2022, dell'obbligo di inserimento del riferimento all'Ordine elettronico in fattura, per quei processi di ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari.

In particolare, l'art. 3 del citato Decreto dispone che "[...] *l'emissione dei documenti [.....] è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo Smistamento degli Ordini (NSO)*" ed ai commi 3 e 4 "[...] *sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [...] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3*".

L'affidatario dovrà, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta di identificazione dell'ordine elettronico, di seguito indicata:

- nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo dell'ordine a cui la fattura fa riferimento (numero ordine);
- nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione dell'ordine;
- nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi".

## **ART. 9 PAGAMENTI**

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 60 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale verifica sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della verifica di conformità della fornitura/dell'esito positivo del collaudo.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

1. non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
2. non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
3. non sia regolare dal punto di vista fiscale;
4. le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
5. risultino non conformità tra la fornitura resa e quanto previsto nel presente Documento Unico di Procedura;
6. non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta;
7. in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.

Ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i., tutti i pagamenti relativi alla fornitura di cui al presente DUP verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'affidatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'affidatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'affidatario è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Si informa che per provvedere al pagamento l'Amministrazione procederà all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'affidatario.

**Qualora il DURC dell'affidatario evidenzi irregolarità, l'Agenzia sarà tenuta all'applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.**

## **ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA**

In considerazione della tipologia e specificità della procedura, la cui conduzione è legata alle tempistiche dettate dal bando regionale cui l'Agenzia ha partecipato, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 la Stazione Appaltante richiede la presentazione, ai fini della partecipazione, di una garanzia provvisoria per un importo pari all'1% calcolato sull'importo posto a base d'asta:

<b>Lotto</b>	<b>Valore stimato (Iva esclusa)</b>	<b>Valore cauzione (1%)</b>
1	€ 53.008,62	€ 5320,10

**Detta previsione è sottoposta all'eccezione di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 secondo periodo.**

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto per singolo lotto.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

1) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.



- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 31/2018;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
  - e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), da inserire nella Busta Telematica A, corredata da dichiarazione di copia autentica resa, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'operatore economico concorrente;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, da inserire nella Busta Telematica A;

in originale in plico cartaceo, debitamente sigillato ai sensi della normativa, presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante – Viale Duca degli Abruzzi , 15 Brescia - entro il termine

perentorio di scadenza delle offerte con la dicitura "**NON APRIRE – Documentazione relativa alla procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento \_\_\_\_\_**"

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'**art. 93, comma 7** del Codice, così come da ultimo modificato dall'art. 34 del D.L. n. 36 del 30.04.2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" relativamente alla possibilità di ridurre l'importo della garanzia provvisoria riconosciuta agli operatori economici in possesso della **certificazione della parità di genere**. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

## **ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni assunte e della regolarità dell'esecuzione del contratto, l'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fideiussoria pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto nell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Alla garanzia definitiva si applicano, altresì, le riduzioni previste dell'art. 93, comma 7, del citato decreto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la mancata costituzione della medesima determina la revoca dell'affidamento da parte dell'ATS che potrà affidare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria, ove esistente. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente la fornitura oggetto del presente DUP.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS. È fatto salvo l'esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. È facoltà dell'ATS incamerare, in tutto o in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- **quietanza** del versamento oppure **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in **originale**, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
- **ricevuta** di versamento a favore dell'**ATS di Brescia** con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l'unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul Portale Istituzionale dell'ATS di Brescia è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Brescia: <https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSBS&redirectUrl=> In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;

La cauzione deve riportare la seguente causale: "**Cauzione definitiva per la fornitura in opera di n. 2 colonnine di ricarica (una di tipo DC e una AC), incluse le opere accessorie di installazione e collegamento elettrico, da realizzare per il parco auto elettrico destinato al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro presso la sede legale di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi 15**".

**Se l'affidatario occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, la cauzione che avrà costituito a garanzia della regolarità delle prestazioni dedotte nel contratto verrà svincolata soltanto a seguito della trasmissione all'Amministrazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della documentazione di cui all'art. 47, comma 3 e comma 3 bis), del D.L. 77/2021.**

## **ART. 12 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento, a:

1. effettuare la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
2. provvedere, a proprie spese e cure e sotto la propria completa responsabilità, alla buona conservazione e alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura fino al loro trasporto e consegna/la loro posa e montaggio;
- 3- **ove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore ai cinquanta**, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, **a consegnare** all'Amministrazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. del presente DUP;
- 4- **ove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti**, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, del D.L. 77/2021, **a consegnare** all'Amministrazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. del presente DUP;
- 5- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del Contratto; a tal fine l'affidatario si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario;
- 6- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste;
- 7- consegnare la fornitura **entro 30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto);

L'affidatario si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

**È fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi la fornitura oggetto del presente DUP, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in tema di subappalto. La violazione di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.**

### **ART. 13 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dell'appalto affidato, liberando a pari titolo l'ATS ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara ed impartite dalla Stazione appaltante e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria ed autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni a cose o persone, o dei danni comunque provocati nell'esecuzione della prestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalse o di compensi da parte dell'ATS.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a stipulare o a possedere una polizza assicurativa in corso di validità R.C.T./RCO per la copertura di danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni affidate per un massimale annuo di almeno

500.000,00 euro, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

**6. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.**

#### **ART. 14 SOSPENSIONI E RIPRESA DELLA FORNITURA**

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea il prosieguo della fornitura secondo la regola d'arte, o altre cause non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione delle attività oggetto della fornitura redigendo apposito verbale ai sensi del comma 2 del presente articolo. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.

2. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

4. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC redige il verbale di ripresa che deve richiamare il precedente verbale di sospensione e deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale delle attività oggetto d'appalto differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa della fornitura è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

5. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 3, oppure superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

6. Il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; il relativo ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui al presente articolo comma 1, qualora per qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DEC;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell'Autorità giudiziaria o di autorità preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.

7. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione delle attività oggetto della fornitura ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al DEC.

8. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa della fornitura, in quanto compatibili.

9. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

10. Se l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle attività oggetto della fornitura e il RUP non abbia disposto la ripresa delle stesse, egli può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle attività sospese qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

11. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni della fornitura sono iscritte, a pena di decadenza, nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa della stessa, al momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali il DEC ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa di cui al comma 4. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

13. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

**14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate della fornitura oggetto d'appalto da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare delle attività sospese e l'importo totale previsto nello stesso periodo.**

## **ART. 15 NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni del Decreto n. 81 del 2008, in quanto applicabili;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidato;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

e) informare delle disposizioni di cui al presente articolo e anche di tutte le disposizioni in materia di sicurezza contenuti in altri documenti costituenti il contratto, ovvero facente parte della documentazione tecnica allegata al presente appalto, il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;

f) munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale e di idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;

2. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

**3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.**

## **ART. 16 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del contratto e dei relativi allegati che ne sono parte integrante (capitolati tecnici, relazioni tecniche, elaborati grafici, ecc) e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura, risulti esattamente conforme all'affidamento e a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti, ovvero forniti, rispetto a quanto previsto dal capitolato e dai relativi allegati tecnici;

d) la pulizia delle aree consegnate e delle vie di transito e di accesso alle stesse, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto propri o lasciati da altre ditte;

e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- f) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- g) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- h) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata della fornitura in opera la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con DEC, qualora necessario.**

## **ART. 17 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ATS di Brescia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara e dell'offerta tecnica prodotta dall'affidatario in sede di formulazione di preventivo.

In particolare, il DEC potrà eseguire le funzioni di verifica e monitoraggio di seguito descritte a titolo meramente esemplificativo:

- svolgere la funzione di vigilanza sull'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali. Vigila, in particolare, sul rispetto dei tempi di consegna, sulla conformità, anche a campione, alle prescrizioni contrattuali dei beni consegnati in termini qualitativi e quantitativi, sulla necessità di attivare le pratiche di reso, etc.;
- accertare la data di effettivo inizio della fornitura e ogni altro termine di svolgimento della stessa;
- organizzare il sistema di controlli sull'effettuazione della fornitura;
- verificare l'esito del collaudo al termine del quale il DEC dovrà redigere un verbale attestante le operazioni effettuate che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti;
- verificare il rispetto della normativa sulla salute dei lavoratori e sulla sicurezza da parte dell'affidatario;
- verificare che l'affidatario ottemperi alle indicazioni e misure adottate dall'Amministrazione per la prevenzione dei rischi da interferenza;
- controllare che la spesa legata all'esecuzione della fornitura non superi l'importo contrattualmente fissato;
- segnalare tempestivamente al RUP di eventuali ritardi, disfunzioni e/o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- rilasciare, su richiesta del RUP alla scadenza del rapporto contrattuale, il benestare per eventuale svincolo della cauzione definitiva costituita, a garanzia del contratto, dall'affidatario.

**Nell'esecuzione della fornitura il personale dell'affidatario dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal DEC e dai collaboratori da esso individuati in ausilio allo svolgimento delle proprie funzioni.**



## **ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI**

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con Raccomandata o mediante P.E.C., nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore,
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- cessione in subappalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato;
- deposito avverso l'aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della aggiudicatario;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- violazioni a norme e principi del Codice Comportamentale di ciascuna ATS, del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione adottati da ciascuna ATS;
- mancato rispetto per tutta la durata contrattuale delle previsioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.L.gs. 165/2001 e s.m.i.
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all'esecuzione della fornitura);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione della fornitura da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dalle ATS);
- inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di 4 penali nel corso del contratto;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia fideiussoria oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare la fornitura ad altra ditta. In tal caso l'ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato. Resterà a carico dell'aggiudicatario inadempiente ogni onere o danno comunque derivante all'ATS a causa dell'inadempienza.

In caso di risoluzione del contratto, verrà liquidato il corrispettivo per le forniture regolarmente effettuate fino al giorno della cessazione dell'appalto. La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi sopra menzionati la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare all'aggiudicatario in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

**Applicazione delle penali per inadempimenti contrattuali – Applicazione delle penali ex art. 47, comma 6, del Decreto Legge n. 77/2021**

#### A) Applicazione delle penali per inadempimenti contrattuali

Nel caso in cui le inadempienze non siano tali da compromettere in modo assoluto la corretta realizzazione del servizio/fornitura, la Stazione Appaltante può procedere all'applicazione delle penali.

Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato - tra cui la mancata presentazioni delle dichiarazioni di cui all'art. 6 Requisiti generali - Requisiti specifici per la partecipazione ad appalti finanziati con fondi PNRR\_PNC punti 2 e 3 - saranno contestati formalmente all'impresa mediante P.E.C. o altro mezzo idoneo (mail, fax, ecc.).

Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione di ciascuna prestazione contrattuale, l'ATS applicherà una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale.

Per le inadempienze contestate, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di massimo 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora, a giudizio dell'ATS le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

La penale applicata verrà decurtata dall'importo della prima fattura utile.

Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Impresa non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, l'Ente si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva – qualora per colpa del fornitore derivante dal mancato rispetto dei termini contrattuali, nonché dalla mancata sottoscrizione del contratto entro i termini perentori definiti dalla Stazione Appaltante in relazione al cronoprogramma stabilito per i finanziamenti PNC – dovesse perdere il finanziamento in premessa, la quantificazione del danno subito con addebito all'operatore economico.**

#### B) Applicazione delle penali ex art. 47, comma 6, del Decreto Legge n. 77/2021

In caso di mancato adempimento delle previsioni dell'art. 47 di cui:

- a) al comma 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile);
- b) al comma 3-bis (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte;
- c) al comma 4 (mancato rispetto alla quota del 30% di assunzioni di giovani e donne);

la SA provvederà all'applicazione delle penali secondo le modalità definite dall'art. 47, comma 6 del Decreto Legge n. /2021.

#### **ART. 19 RECESSO UNILATERALE**

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ciascuna Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R o mail PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le ATS si avvarranno della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

8. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tal scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
9. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture delle ATS e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente capitolato richiesto da parte delle ATS;
10. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente capitolato;
11. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convenzione da parte di CONSIP o dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti avente ad oggetto la fornitura prevista nel presente capitolato;
12. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso della vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
13. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dalle ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio delle Amministrazioni medesime, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le Amministrazioni hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura e al pagamento delle forniture effettuate.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria.

## **ART. 20 PATTO DI INTEGRITA' REGIONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO**

I partecipanti alla procedura si impegnano a rispettare quanto prescritto dal Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014.

L'aggiudicatario s'impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 che da quello adottato dall'ATS di Brescia per il presente appalto, nonché quanto previsto dai Piani Triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle stesse.

## **ART. 21 CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA'**

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontratti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 e dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dell'articolo 17 della Legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contatto T&T- Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La norma di contratto T&T per la trasparenza e la Tracciabilità dispone quanto segue:

1) Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: L'Aggiudicatario del Contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte e richiamate:

a) Comma 2 art. 105, D.lgs 50/2016: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".

b) Comma 1, art.3, Legge 136/2010: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)".

c) Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs 50/2016: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55".

2) Verifiche dell'Amministrazione contraente: L'Amministrazione contraente, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: "La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente Norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3) Informazioni da inserire nella SCHEDA T&T. Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituenda piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permetterà di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T è in capo all'aggiudicatario. I dati da inserire nella scheda T&T sono tutti quelli di cui alla DGR Lombardia XI/6605 del 30.06.2022 all.2 (Norma di contratto per la trasparenza e la tracciabilità) Altre

eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4) Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della SCHEDA T&T (allegata alla richiamata DGR) a cura dell'Aggiudicatario dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma una volta attivata, avverrà a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5) Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

- Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

- Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

## **ART. 22 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'operatore economico o la Stazione Appaltante possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.

## **ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 101/2018)**

Premettendo che la normativa Privacy di ogni ATS partecipante alla procedura aggregata è rinvenibile sui rispettivi siti internet aziendali, in relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati dalle singole ATS nell'ambito della presente procedura, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:

Titolare del trattamento dei dati è l'ATS procedente legalmente rappresentata dal proprio Direttore Generale;

L'ATS si può avvalere, per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;

I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte dell'ATS, gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto;

Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;

Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti sanitari;

Non vengono adottati procedimenti decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo;

La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;

I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;

Il mancato conferimento dei dati all'ATS precedente può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale;

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;

Il contraente ha diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della Privacy;

**La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.**

## **ART. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà concluso con l'ATS di Brescia, a seguito dell'approvazione del provvedimento di aggiudicazione.

Esso sarà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e sottoscritto, in modalità digitale, dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale dell'ATS di Brescia.

Qualora l'affidatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell'affidatario medesimo.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito dei controlli di rito eseguiti dall'Amministrazione in capo al soggetto affidatario secondo la normativa vigente in materia.

## **ART. 25 SPESE BOLLATURA DEL CONTRATTO**

L'imposta di bollo verrà assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972).

A tal fine, sul Portale Istituzionale dell'ATS di Brescia è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l'Agenzia:

<https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSBS&redirectUrl=>

In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, codice fiscale e nella causale l'oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo, al termine, la ricevuta

**Saranno, inoltre, a carico dell'affidatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.**

**ART. 26 FORO COMPETENTE**

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente individuando a tal fine il foro del capoluogo dove ha sede legale l'ATS di Brescia.

## PARTE SECONDA – DISCIPLINARE DI PROCEDURA

### Premessa

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di utilizzo di strumenti telematici.

L'ATS di Brescia utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SinTel", ai sensi della L.R. 33/2007 s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

**Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di ARIA al numero verde 800.116.738.**

### Articolo 1 – Modalità di affidamento

L'aggiudicazione avverrà mediante **affidamento diretto ex art. 51 L. n. 108/2021**, con il **criterio del minor prezzo** (sulla base del ribasso offerto dall'offerente sull'importo a base d'asta).

Nel caso in cui più ditte proponessero la stessa migliore offerta, si procederà alla richiesta di un miglioramento della stessa.

L'Agenzia non procederà all'affidamento qualora sussistano opposti fondati motivi di pubblico interesse.

Si precisa che si procederà all'affidamento anche in caso di unica offerta valida se ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto.

### Articolo 2 – Modalità di invio del preventivo

Gli operatori economici interessati dovranno oppure inviare la propria offerta esclusivamente attraverso SinTel, entro il termine perentorio **delle ore 12.00 del giorno 09.06.2023**.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata l'offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta nel presente DUP comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, nel rispetto dei termini eventualmente espressamente previsti nel presente Documento, pena l'esclusione dalla procedura.

A tal proposito si raccomanda di avviare e concludere il caricamento dell'offerta sulla Piattaforma SinTel con ampio anticipo rispetto al termine perentorio sopra indicato allo scopo di scongiurare il rischio di non perfezionare la procedura entro la medesima scadenza.

Data e ora del ricevimento dell'offerta risulteranno accertate sulla base delle risultanze Log del Sistema. Il concorrente, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dell'offerta, potrà presentare una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di ordine generale, saranno pubblicate sulla Piattaforma SinTel nella sezione "*Comunicazioni di procedura*".



### **Articolo 3 – Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, dunque, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 04.06.2023**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma "Comunicazioni della procedura", presente all'interno del "Dettaglio" della presente procedura, riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno **2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte, sulla Piattaforma SinTel, all'interno della sezione "Documentazione di gara", presente all'interno del "Dettaglio" della presente procedura.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici/all'operatore economico una segnalazione di avviso.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **Articolo 4 - Predisposizione e invio dell'offerta**

Per poter formulare idonea offerta e partecipare alla procedura, l'operatore economico invitato è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla Piattaforma SinTel. Per la richiesta di informazioni sull'uso del Sistema, i concorrenti/il concorrente potranno/potrà far riferimento ai contatti indicati in premessa.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'ATS di Brescia **in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel**. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa;
- una busta telematica contenente l'Offerta Economica.

### **Articolo 5 – Documentazione Amministrativa**

Nell'apposito campo *Documentazione Amministrativa* presente sulla Piattaforma SinTel l'operatore economico dovrà allegare, in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, la seguente documentazione, tutta debitamente compilata e/o firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente:

**Allegato A:** il presente documento firmato digitalmente, per accettazione di tutte le clausole;

**Allegato B:** accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale;

**Allegato C:** Dichiarazione di conto corrente dedicato;

**Allegato D:** Dati per la sottoscrizione del contratto (richiesto non a pena di esclusione);

**Allegato E:** Autodichiarazione sul possesso dei requisiti, comprensivo delle seguenti dichiarazioni per finanziamenti PNC:

1. (nel caso in cui l'operatore economico concorrente occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti) **autodichiarazione** attestante di aver assolto, al momento della

presentazione dell'offerta, **agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999;**

2. (nel caso in cui l'operatore economico occupi cinquanta o più dipendenti) **a pena di esclusione**, copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'art. 46 del Codice per le Pari Opportunità (decreto legislativo n. 198/2006), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;

3. (nel caso in cui l'operatore economico occupi cinquanta o più dipendenti) dichiarazione con la quale assume l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l'arco temporale di esecuzione del contratto. In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l'esecuzione delle prestazioni finanziate con risorse PNC. Vengono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali.

**Allegato F:** Modello DGUE;

**Allegato G:** Avvalimento;

**Allegato H:** PASSOE ditta;

**Allegato I:** garanzia provvisoria;

**Allegato L:** Dichiarazione integrativa rispetto dei requisiti/principi PNC e relativa al rispetto dei principi di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);

**Allegato M:** Relazione tecnica, firmata digitalmente, per accettazione;

**Allegato N:** Relazione tecnica specialistica, firmata digitalmente, per accettazione;

**Allegato O:** DUVRI, firmato digitalmente per accettazione.

## **Articolo 6 - Offerta economica**

**Negli appositi campi della sezione "Invia offerta" del percorso guidato l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro, I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).**

**Al termine della compilazione dell'offerta economica, SinTel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal Fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore sottoscrittore dell'offerta.**

**Inoltre, l'operatore economico deve allegare il modulo di Offerta economica che dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente.**

L'offerta economica dovrà avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

In proposito si avverte che il Sistema consente l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta. Tuttavia in tale ipotesi il Sistema avviserà il Fornitore con un messaggio (ALLERT).

Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso SinTel darà comunicazione al Fornitore del corretto invio dell'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e

riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell'ATS di Brescia.

**L'Agenzia si riserva di non aggiudicare la fornitura qualora le offerte non siano corrispondenti al finanziamento ricevuto di cui in premessa, o qualora non dovesse pervenire.**

La documentazione amministrativa e l'offerta economica che vengono inviate dal concorrente a SinTel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.

## **Articolo 7 Requisiti generali**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

### **Requisiti specifici per la partecipazione ad appalti finanziati con fondi PNRR-PNC:**

Verranno esclusi gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e non superiori a 50, che nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omesso di produrre alla SA di un precedente contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR e PNC, la relazione (di genere) di cui all'art. 47 comma 3 del decreto legge n. 72/2021

Gli operatori economici, pena esclusione dalla procedura di gara devono produrre:

- 1. nel caso in cui l'operatore economico occupi oltre 50 dipendenti:** il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 producendo al momento della presentazione della domanda di partecipazione o offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionali di parità (art. 47, comma 2);

## 2. per tutti gli operatori economici:

dichiarazione con cui l'operatore economico assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30% dell'occupazione femminile e giovanile (art. 47, comma 4);

presentazione della certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 17 della Legge 12.03.1999, n. 68;

**3. per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50:** l'impegno a produrre alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla chiusura del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pensionamenti della retribuzione effettivamente corrisposta (art. 47, comma 3);

**4. per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50:** entro il medesimo termine di cui al punto precedente, devono produrre alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni o provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 47, comma 3 bis - DM 7.12.2021 Linee Guida);

**5. per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50:** dichiarazione (con indicazione della Stazioni Appaltanti precedenti e dell'oggetto contrattuale) che nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta non abbiano omesso di produrre alla SA di un precedente contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR e PNC, la relazione (di genere) di cui all'art. 47 comma 3 del decreto legge n. 72/2021 (art. 47, comma 6 - DM 7.12.2021 Linee Guida).

NB: Sull'obbligo di assunzione giovanile e femminile, si segnala il parere del **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** che ha precisato che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNC vale solo per le "assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali". Non sussiste, invece, alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

## Articolo 8 Requisiti speciali e mezzi di prova

Il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

### a) **Requisiti di idoneità**

- ove prevista, iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **Articolo 9 Avvalimento**

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio Allegato (Autodichiarazione possesso dei requisiti), da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine assegnato decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero di documentazione insufficiente ovvero ancora di ausiliaria non in possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **Articolo 10 Subappalto**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

**Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 3 lett. c-bis), l'operatore economico deve allegare all'offerta la copia del contratto continuativo di servizio sottoscritto in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, pena l'inammissibilità del ricorso al subaffidamento.**

## **Articolo 11 Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione dell'Allegato A, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006,

e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;**

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## **Articolo 12 Modalità di aggiudicazione**

L'esame delle offerte avverrà dopo la data di scadenza della presentazione offerte, a cura del RUP.

Il Sistema genererà notifiche delle operazioni svolte che verranno automaticamente inviate ai partecipanti.

Nel caso in cui più operatori economici formulino il medesimo prezzo, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di un miglioramento dell'offerta.

La Piattaforma SinTel in automatico procede alla formulazione della graduatoria dei concorrenti, individuando l'operatore economico che ha presentato il prezzo complessivo più basso.

La Stazione Appaltante proporrà l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico concorrente che abbia presentato il miglior preventivo. Per l'affidatario l'offerta deve intendersi immediatamente vincolante, mentre per l'Agenzia l'impegno scaturisce a seguito dell'adozione degli atti consequenziali.

## **Articolo 13 Controllo sul possesso dei requisiti**

Il controllo sul possesso dei requisiti avrà luogo anche attraverso l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, reso disponibile dall'Autorità stessa. In particolare, si rimanda alle disposizioni nel merito previste dalla Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249 del 24 ottobre.

I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Ciascun concorrente dovrà registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC - che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite il FVOE.

## **Articolo 14 Responsabile del Procedimento**

Per la presente procedura è designata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale dell'ATS di Brescia: Tel. n. 030/3838245 fax 030/3838360-[acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it](mailto:acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it).

Firmato digitalmente da  
IL DIRETTORE  
SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale  
(Dott.ssa Elena Soardi)

Struttura competente SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi

☎ 030/38388245 - ✉ - [elena.soardi@ats-brescia.it](mailto:elena.soardi@ats-brescia.it) – [acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it](mailto:acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it)